

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1676-A

Disposizioni in materia
ambientale per promuovere
misure di *green economy* e
per il contenimento dell'uso
eccessivo di risorse naturali

ottobre 2015
n. 237



servizio studi del Senato



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1676-A**

Disposizioni in materia
ambientale per promuovere
misure di *green economy* e
per il contenimento dell'uso
eccessivo di risorse naturali

ottobre 2015
n. 237

AVVERTENZA

Il presente dossier illustra sinteticamente il contenuto degli articoli del disegno di legge A.S. 1676-A recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, nel testo proposto dalla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).

In precedenza, il disegno di legge, collegato alla legge di stabilità 2014, era stato presentato il 12 febbraio 2014 dal Governo alla Camera dei deputati (A.C. n. 2093), con assegnazione in sede referente all'8^a Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).

L'Assemblea della Camera ha discusso ed approvato il disegno di legge nel corso delle sedute dal 10 al 13 novembre 2014, apportandovi ulteriori modifiche (rispetto a quelle già approvate in sede referente) e trasmettendolo al Senato il successivo 17 novembre.

La 13^a Commissione del Senato ha quindi esaminato in sede referente il disegno di legge dal 19 novembre 2014 al 30 settembre 2015, apportandovi numerose modifiche.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	13
Articolo 1 <i>(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare).....</i>	15
Articolo 2 <i>(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disposizioni in materia di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi).....</i>	15
Articolo 3 <i>(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile).....</i>	16
Articolo 4 <i>(Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile).....</i>	17
Articolo 5 <i>(Disposizioni in materia di aree marine protette).....</i>	18
Articolo 6 <i>(Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992).....</i>	19
Articolo 7 <i>(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione).....</i>	20
Articolo 8 <i>(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione).....</i>	21
Articolo 9 <i>(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).....</i>	21
Articolo 10 <i>(Disposizioni in materia di dai ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private).....</i>	22
Articolo 11 <i>(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).....</i>	22
Articolo 12 <i>(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas).....</i>	23

Articolo 13 <i>(Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale)</i>	23
Articolo 14 <i>(Disposizioni di interpretazione autentica)</i>	24
Articolo 15 <i>(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi)</i>	24
Articolo 16 <i>(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)</i>	24
Articolo 17 <i>(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi)</i>	25
Articolo 18 <i>(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici)</i>	26
Articolo 19 <i>(Consumo energetico delle lanterne semaforiche)</i>	27
Articolo 20 <i>(Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale)</i>	27
Articolo 21 <i>(Modifica all'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di diritti edificatori)</i>	28
Articolo 22 <i>(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenuti dal disassemblaggio dei prodotti complessi)</i>	28
Articolo 23 <i>(Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)</i>	30
Articolo 24 <i>(Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti)</i>	32
Articolo 25 <i>(Fertilizzanti correttivi)</i>	32
Articolo 26 <i>(Pulizia dei fondali marini)</i>	33

Articolo 27 <i>(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)</i>	33
Articolo 28 <i>(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti)</i>	34
Articolo 29 <i>(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	36
Articolo 30 <i>(Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi)</i>	37
Articolo 31 <i>(Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei Siti di Interesse Nazionale)</i>	37
Articolo 32 <i>(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio)</i>	38
Articolo 33 <i>(Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti)</i>	38
Articolo 34 <i>(Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti)</i>	39
Articolo 35 <i>(Modifiche all'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di incenerimento dei rifiuti)</i>	39
Articolo 36 <i>(Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti)</i>	40
Articolo 37 <i>(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico)</i>	40
Articolo 38 <i>(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)</i>	42
Articolo 39 <i>(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)</i>	42
Articolo 40 <i>(Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni)</i>	43
Articolo 41 <i>(Gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici)</i>	44

Articolo 42 <i>(Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati)</i>	44
Articolo 43 <i>(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori)</i>	45
Articolo 44 <i>(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti)</i>	46
Articolo 45 <i>(Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità di rifiuti non riciclati)</i>	46
Articolo 46 <i>(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica)</i>	48
Articolo 47 <i>(Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica)</i>	48
Articolo 48 <i>(Rifiuti ammessi in discarica).....</i>	48
Articolo 49 <i>(Miscelazione dei rifiuti)</i>	49
Articolo 50 <i>(Utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale)</i>	49
Articolo 51 <i>(Norme in materia di Autorità di bacino).....</i>	50
Articolo 52 <i>(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)</i>	52
Articolo 53 <i>(Materiali litoidi).....</i>	53
Articolo 54 <i>(Modifica alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso a fini di tutela dell'assetto idrogeologico)</i>	53
Articolo 55 <i>(Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)</i>	54
Articolo 56 <i>(Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto).....</i>	54

Articolo 57 <i>(Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria)</i>	56
Articolo 58 <i>(Fondo di garanzia delle opere idriche)</i>	56
Articolo 59 <i>(Contratti di fiume)</i>	57
Articolo 60 <i>(Tariffa sociale del servizio idrico integrato)</i>	57
Articolo 61 <i>(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)</i>	58
Articolo 62 <i>(Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano)</i>	58
Articolo 63 <i>(Clausola di salvaguardia per la regione autonoma Valle d'Aosta)</i>	59
Articolo 64 <i>(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)</i>	59
Articolo 65 <i>(Acque reflue dei frantoi oleari)</i>	60
Articolo 66 <i>(Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati)</i>	60
Articolo 67 <i>(Comitato per il capitale naturale)</i>	61
Articolo 68 <i>(Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)</i>	62
Articolo 69 <i>(Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche)</i>	62
Articolo 70 <i>(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)</i>	62
Articolo 71 <i>(Oil free zone)</i>	64
Articolo 72 <i>(Strategia nazionale delle Green community)</i>	64

Articolo 73 <i>(Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili)</i>	65
Articolo 74 <i>(Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici)</i>	65
Articolo 75 <i>(Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate d'estinzione – CITES)</i>	66
Articolo 76 <i>(Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico)</i>	66
Articolo 77 <i>(Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile)</i>	66
Articolo 78 <i>(Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di dragaggio)</i>	67

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare)

L'**articolo 1** integra l'[articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979](#), (*Disposizioni per la difesa del mare*). Questa disposizione stabiliva che, in caso di incidenti avvenuti in mare che provocano danni da inquinamento, le spese sostenute dall'autorità marittima per adottare misure necessarie ad evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti siano addebitate, nel limite del valore del carico, al proprietario del carico stesso quando se ne accerti, in relazione all'evento, il dolo o la colpa; colpa o dolo che si configurano anche nell'utilizzo in una nave inadeguata in relazione alla qualità e alla quantità del carico trasportato. Nel corso dell'esame in sede referente la commissione di merito in Senato ha introdotto un nuovo comma che prevede l'obbligo per i proprietari e gli armatori di navi che trasportano carichi potenzialmente inquinanti di stipulare una polizza assicurativa e di conservarla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'Autorità marittima.

Articolo 2

(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disposizioni in materia di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi)

L'**articolo 2**, introdotto durante l'esame in sede referente, distingue le rispettive competenze dei ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente per lo svolgimento delle attività di vigilanza sugli impianti di ricerca e coltivazione in mare e per il monitoraggio degli adempimenti connessi alla valutazione di impatto ambientale in ambito costiero e marino (comma 1). Inoltre, al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie da riassegnare, fissa gli estremi dell'arco di tempo in cui effettuare i versamenti previsti dal comma 17 dell'articolo 6 del d.lgs. 152/2006 da parte dei titolari di concessioni in aree protette nel periodo che va dal 1° novembre al 30 giugno di ogni anno. (comma 1 secondo periodo).

Il nuovo articolo dispone, al comma 2, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nei confronti di chi avvia un impianto per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi senza rispettare le prescrizioni relative al rilascio del titolo concessorio unico ai sensi della direttiva 2013/30/UE di cui all'allegato B della legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre (legge n. 154/2014) venga applicata la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 3

(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile)

L'**articolo 3** modifica il comma 3 dell'art. 34 del D.Lgs. 152/2006 al fine di garantire l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata con la [delibera C.I.P.E. 2 agosto 2002, n. 57](#). In sede di prima attuazione viene stabilito che si proceda a tale aggiornamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame. Il comma 2 dell'articolo, emendato dalla commissione del Senato in sede referente, reca una disposizione volta ad integrare l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile con l'inserimento di un apposito capitolo relativo agli aspetti inerenti alla "crescita blu" del contesto marino¹.

¹ Vedi: Comunicazione della Commissione del 13 settembre 2012 dal titolo "Crescita blu: opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo" **COM(2012)0494**

Articolo 4

(Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile)

Nel corso dell'esame in sede referente l'articolo 47 (corrispondente all'articolo 3 nel testo originario) ha subito modifiche relative ai primi due commi, con l'inserimento di quattro nuovi commi.

Il **comma 1** fissa nel limite di 35 milioni di euro la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare alla realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nell'ambito di progetti predisposti a livello territoriale. (Si tratta di progetti finanziati, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, con il 50% dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra). In particolare, le predette risorse sono finalizzate al finanziamento di progetti per la mobilità sostenibile. Alle già previste iniziative di *car-pooling*, *bike-pooling* e *bike sharing* sono state affiancate il *car-sharing*, il *Piedibus* (carovane di bambini che vanno a scuola in gruppi accompagnati) e altre modalità di spostamento attivo per contrastare sovrappeso e obesità. E' stata introdotta una disposizione finalizzata alla creazione, nel sito web del ministero dell'ambiente, di una sezione denominata 'Mobilità sostenibile' dove siano inseriti e tracciati, ai fini della trasparenza, i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile.

Il **comma 2** dell'articolo prevede la definizione del programma sperimentale nazionale con l'individuazione degli enti beneficiari e la ripartizione delle risorse tramite due decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza e la Conferenza unificata. Il testo della norma approvato in commissione richiede inoltre che i progetti finanziati dal Ministero dell'ambiente ai sensi del comma 1 siano presentati con procedure di evidenza pubblica.

Il **comma 3** (aggiunto in sede referente) prevede l'erogazione di un contributo pari a 5 milioni di euro alla Regione Emilia Romagna al fine di realizzare una pista ciclopedonale riqualificando tratti dismessi del vecchio tracciato ferroviario Bologna-Verona. La stessa Regione promuove il raggiungimento di un apposito accordo di programma tra gli enti territoriali interessati. La realizzazione del percorso è finalizzato promuovere forme di mobilità sostenibile negli spostamenti casa/lavoro nei comuni interessati dalla tratta e ad incentivare il cicloturismo nelle città d'arte della Pianura Padana: esso si inserisce infatti nel percorso Eurovelo 7 che è costituito da un insieme continuo di piste ciclabili dall'estremo nord della Norvegia fino alla Sicilia e a Malta. Il comma reca anche la copertura dell'onere mediante riduzione di 4 milioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004) e di un milione Fondo da ripartire per provvedere alla spesa per i

canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici (articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003).

Il **comma 4** dispone una novella al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (DPR 30 giugno 1965, n. 1124) che introduce modifiche agli articoli 2 e 210 circa gli infortuni *in itinere*, rispetto ai quali si specifica che l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Tale novella aggiunge il riferimento all'uso del velocipede (così come definito dall'articolo 50 del Codice della strada) quale mezzo di trasporto da doversi intendere - ai menzionati fini assicurativi - sempre necessitato per i positivi riflessi ambientali. Infine, il **comma 6** dispone l'introduzione della figura del *mobility manager* scolastico. Quest'ultimo è scelto su base volontaria nell'ambito dell'autonomia amministrativa e organizzativa di ciascuna struttura scolastica secondo specifiche linee guida adottate dai ministri competenti (Istruzione, Ambiente e Infrastrutture). Il comma aggiunto specifica le competenze e i compiti del *mobility manager* scolastico, che deve organizzare e coordinare gli spostamenti del personale della struttura scolastica, mantenere i collegamenti con le strutture comunali e con le altre scuole, verificare soluzioni e proporre iniziative per il miglioramento della mobilità.

In seguito alle modifiche arretrate al testo nel corso dell'esame in commissione è stata cambiata anche la formula della rubrica dell'articolo, che precedentemente si riferiva al "Programma di mobilità sostenibile" e ora indica più ampiamente: "misure di mobilità sostenibile".

Articolo 5

(Disposizioni in materia di aree marine protette)

L'articolo 5, introdotto durante l'esame in sede referente, stanziava 800.000 euro per l'anno 2015 per la più rapida istituzione di aree marine protette e un milione di euro a decorrere dal 2016 per la gestione ed il funzionamento delle medesime. A tal fine vengono corrispondentemente incrementate:

- per il 2015 l'autorizzazione di spesa finalizzata all'istituzione delle riserve marine di cui all'[articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979](#) (recante "Disposizioni per la difesa del mare");
- per gli anni 2016 e seguenti l'autorizzazione di spesa per la copertura degli oneri relativi a gestione e funzionamento delle aree marine protette di cui all'articolo 8, comma 10, della [legge 4 aprile 2001, n. 93](#) (recante "Disposizioni in campo ambientale").

A copertura degli oneri previsti dal presente articolo sono stabilite corrispondenti riduzione dei fondi speciali di parte corrente di cui alla Tabella A della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze".

Il **comma 3** modifica l'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ("Legge quadro sulle aree protette"). Il comma 1 dell'articolo 36 della legge n. 394 del 1991 contiene un elenco delle aree marine che, sulla base delle indicazioni programmatiche previste dalla medesima legge, possono diventare parchi marini o aree marine protette. L'articolo in esame inserisce le seguenti ulteriori aree marine: i banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura, tutti banchi d'alto mare presenti nel Canale di Sicilia.

Articolo 6

(Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992)

L'articolo 6, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede (comma 1) l'individuazione di aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. L'individuazione deve tenere conto della presenza o contiguità con aree naturali protette (istituite ai sensi della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#)) o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili. A tal fine, le regioni e le province autonome sono chiamate ad adeguare i piani faunistico-venatori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai sensi del **comma 2**, qualora la Regione o la Provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree, decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale.

Il **comma 3** reca novelle all'[articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*). Tale articolo esclude dal campo di applicazione della legge alcune specie: talpe, ratti, topi propriamente detti, nutrie, arvicole. Con l'integrazione proposta dalla norma in esame, si prevede che per le specie alloctone (specie che si trovano ad abitare e colonizzare un territorio diverso dalla loro area di provenienza), ivi comprese le specie qui sopra citate, si applichino le norme relative al controllo - ovvero all'eradicazione - delle specie, anche nelle zone vietate alla caccia. Tali norme relative al controllo della fauna selvatica sono emanate dalle Regioni ai sensi dell'[articolo 19 della legge n. 157 del 1992](#). Sono comunque escluse le specie individuate dal [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015](#), (recante l'Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992). Si propone, inoltre, l'abrogazione del comma 2-bis del medesimo articolo 2 della legge n. 157 del 1992, in quanto la disciplina ivi recata è da ritenersi superata dalla novella in esame.

Il **comma 4** novella la disciplina sulla caccia con appostamento fisso e richiami vivi recata dall'articolo 5 della legge n. 175. Tale articolo prevede, al comma 3,

che le regioni approvino norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, rilasciati dalle province in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990. Il nuovo comma 3-*bis*, inserito dalla disposizione in esame, stabilisce che tali appostamenti non debbano alterare permanente dello stato dei luoghi, siano precari e privi di opere di fondazione, nonché realizzati con materiali leggeri comunque facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione. Solamente a queste condizioni l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo. Il nuovo comma 3-*ter* demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la definizione delle caratteristiche degli appostamenti, nel rispetto del comma 3-*bis*.

Articolo 7

(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)

L'articolo 7, modificato durante l'esame in sede referente, reca disposizioni che intervengono sulle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. Per tali tipologie di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima. In particolare, la **lettera a) del comma 1** integra con un nuovo comma l'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Ai sensi di tale nuovo comma 8-*bis*, per gli interventi assoggettati a VIA, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali previste ai commi 5 e 7 dell'articolo 104 stesso sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento, che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). **Con modifica approvata in sede referente**, si specifica che le suddette autorizzazioni ambientali devono essere istruite a livello di progetto esecutivo. La **lettera b)** prevede, inoltre, che nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti, nel caso in cui non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale. Negli altri casi non è più necessaria la specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente.

Il **comma 2** modifica il punto 4-*bis*) dell'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di escludere dall'elenco dei progetti di competenza statale soggetti a VIA e a VAS (previsto dall'Allegato oggetto di novella) gli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

Articolo 8

(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione)

La novella di cui all'**articolo 8** richiede lo svolgimento - nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA) - di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità a linee guida definite dall'Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti: le raffinerie di petrolio greggio; gli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi; i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto; le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW. **Con modifica apportata in sede referente** si specifica che il soggetto chiamato a predisporre la VIS è il proponente l'opera o l'intervento.

Articolo 9

(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30)

L'articolo in esame, nel testo originario, recava una serie di modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2013, che ha recepito la direttiva 2009/29/UE per lo scambio nel sistema europeo delle quote di emissione dei gas a effetto serra. **Con l'esame in sede referente tali novelle sono state soppresse**, ad eccezione di una modifica di coordinamento all'articolo 41, comma 2 (di cui al **comma 1, lett. b)** dell'articolo in esame). Oltre alla correzione di errori materiali, le modifiche espunte dal testo del disegno di legge erano volte ad escludere dall'ambito di applicazione del decreto: le attività di volo, effettuate con gli aeromobili di Stato e con quelli equiparati che svolgono attività di volo per la sicurezza nazionale; a modificare la definizione di "riduzione sostanziale delle capacità"; a introdurre, tra le attività i cui costi sono posti a carico degli operatori interessati, le attività poste in essere dall'ISPRA per l'amministrazione dei Registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti.

Durante l'esame in sede referente è stata quindi inserita una ulteriore lettera (attuale **comma 1, lett. a)**) che novella il decreto legislativo n. 30 del 2013, articolo 19, comma 6. Tale comma reca disposizioni relative ai proventi delle aste di quote di emissione di gas a effetto serra. Con l'emendamento in esame si prevede che i proventi delle aste siano utilizzati anche per compensare i costi per aiuti ad imprese così come definiti dal paragrafo 26 della Comunicazione europea C(2012) 3230 def. (sugli orientamenti relativi a determinati aiuti di stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012") con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001 (norma relativa a "Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso"). Si segnala che il richiamato paragrafo 26 della Comunicazione della Commissione reca disposizioni relative alla misura degli aiuti concedibili ad operatori a rischio di *carbon leakage*, ossia esposti al rischio delocalizzazione a causa dei costi del carbonio verso paesi con politiche ambientali meno rigorose.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private)

L'**articolo 10** prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato open data per il loro riutilizzo finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*, in coerenza con i contenuti dell'Agenda digitale italiana.

Articolo 11

(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)

L'**articolo 11** apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza, i cosiddetti SEU, di cui al [D.Lgs. 115/2008](#). Si tratta di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, per il consumo di un solo cliente finale.

In particolare, nella definizione di «sistema efficiente di utenza», è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina delle condizioni che consentono l'applicazione del regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per i SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto 115/2008, prevedendo che la titolarità delle unità di produzione e di consumo di energia elettrica connesse possa essere in capo a società riconducibili al medesimo gruppo societario. In sede referente, si è inoltre

stabilito che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spetteranno determinati titoli di efficienza energetica, secondo le condizioni e le modalità nonché nella misura che saranno indicati dal Ministero dello sviluppo economico entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo ora all'esame del Senato.

Articolo 12

(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas)

L'**articolo 12 dell'AS 1676-A** - corrispondente all'**articolo 9 dell'AS 1676**, cui reca modifiche contenutistiche - inserisce anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nonché i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas. Ciò vale sia ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (di cui alla Tabella 1.A del decreto del MISE del 6 luglio 2012), sia ai fini della realizzazione di processi di produzione miranti ad implementare un modello di economia circolare, ovvero un'economia nella quale tendenzialmente le attività sono organizzate in maniera tale che i rifiuti possano sistematicamente essere riciclati o rigenerati e pertanto trasformati in risorse utilizzabili in un modo o nell'altro, invece di rimanere definitivamente in discarica.

A seguito di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della loro volontà di impiego anche dei sottoprodotti suddetti, entro novanta giorni la regione competente adegua l'autorizzazione unica, mentre il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa adegua la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere.

Articolo 13

(Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale)

L'**articolo 13** riguarda l'attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale. L'articolo in esame detta regole procedurali sulla definizione delle modalità con le quali gli impianti autorizzati possono attraversare beni ed aree demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, eccetera. Il soggetto che domanda l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, proporrà le modalità di attraversamento, mentre i soggetti titolari ovvero gestori di beni, aree e zone sommariamente indicate sopra assumeranno le loro determinazioni relative alla proposta entro trenta giorni. E' previsto un

meccanismo di silenzio/assenso tale che, decorso inutilmente il termine suddetto, le modalità proposte dal soggetto richiedente si intendono assentite definitivamente. Le disposizioni recate dall'**articolo 13** si applicherebbero anche ai procedimenti in corso.

Articolo 14

(Disposizioni di interpretazione autentica)

L'**articolo 14** interessa gli incentivi alla produzione di energia elettrica per mezzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili, fornendo un'interpretazione autentica di disposizioni vigenti.

Innanzitutto, si afferma che i requisiti temporali per avere diritto agli incentivi suddetti non si limitano all'entrata in esercizio elettrico dell'energia termica entro il 31 dicembre 2012; è parimenti necessario, infatti, che entro la stessa data sia avvenuta anche l'entrata in esercizio commerciale. Inoltre, l' **articolo 14 dell'A.S. 1676-A** concerne la disciplina della transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione; si tiene fermo l'obiettivo di garantire la redditività degli investimenti effettuati e, in quest'ottica, si indicano criteri per calcolare il periodo di diritto agli incentivi.

Articolo 15

(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi)

L'**articolo 15** interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, novellando gli articoli 75 e 83 del Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture (D.lgs. n. 163 del 2006) al fine di prevedere la riduzione dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni ambientali. Viene previsto che il bando, nel caso di previsione del criterio relativo al ciclo di vita, indichi, tra l'altro, il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per la valutazione dei relativi costi inclusa la fase di smaltimento e recupero.

Articolo 16

(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)

L'**articolo 16** concerne i titoli preferenziali nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale. La disposizione è applicata prioritariamente nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

In base al **nuovo testo dell'articolo 16**, approvato durante l'esame in sede referente e **sostitutivo dell'articolo 11 della precedente versione dell'Atto Senato 1676**, sono da considerarsi titolo preferenziale nella formulazione delle graduatorie, oltre alla registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS) e alla richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi, anche il possesso delle seguenti certificazioni, in via alternativa o aggiuntiva: la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; la certificazione ISO 5001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia; il possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai sensi del [Regolamento \(CE\) n. 66/2010](#) per un proprio prodotto o servizio da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate.

Articolo 17

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi)

L'**articolo 17** disciplina, con l'introduzione dell'articolo 68-*bis* nel Codice dei contratti (decreto legislativo n. 163/2006) l'applicazione di "criteri ambientali minimi" (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP). In particolare (**comma 1**), la norma prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche (incluse le centrali di committenza), di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nei documenti di gara relativi ad appalti e affidamenti, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP, relativi all'acquisto di alimentatori elettronici, di lampade e di servizi di illuminazione, ai servizi energetici per gli edifici e alle attrezzature elettriche ed elettroniche per l'ufficio.

Tale obbligo si applica, per almeno il 50 per cento del valore degli appalti (sia di importo inferiore sia di importo superiore alle soglie di rilievo comunitario) anche alle categorie di forniture e di affidamenti elencate nel **comma 2**: carta per copia e carta grafica, ristorazione collettiva e derrate alimentari, affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, prodotti tessili, arredi per ufficio; affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del servizio di gestione del verde pubblico; forniture di cartucce per stampanti e affidamento dei relativi servizi integrati di ritiro e forniture. Infine è prevista l'applicazione dei predetti obblighi anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.

Inoltre (**comma 3**) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, prevede un incremento progressivo nell'arco di cinque

anni della percentuale di valore degli appalti di prodotti e servizi nel settore della ristorazione e delle forniture alimentari (vedi all. 1 al [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011](#)), nonché l'aggiornamento dell'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate.

Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale i bandi e documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché i soggetti aggiudicatari dell'appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi (**comma 4**). L'obbligo (**comma 5**) di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.

Il **comma 2 dell'articolo 17** in esame, **introdotto durante l'esame in sede referente**, richiede che dall'attuazione delle disposizioni descritte non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e tutte le attività ivi previste siano svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 18

(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici)

L'**articolo 18** reca ulteriori disposizioni volte all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici di lavori, assegnando all'Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede che i bandi-tipo, sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti, devono contenere indicazioni per l'integrazione dei criteri ambientali minimi. Sono integrati i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, specificando che tali criteri devono riferirsi anche al servizio, e non solo al lavoro e al prodotto e che, quanto al prodotto, occorre tenere conto anche delle "specifiche tecniche premianti" previste dai criteri ambientali minimi. L'articolo novella il Codice degli appalti pubblici (D.lgs. n. 163 del 2006) in più punti: articolo 7, articolo 64 e articolo 83. *Quest'ultimo è stato oggetto di altre modifiche apportate dall'articolo 15 del presente disegno di legge.*

Articolo 19

(Consumo energetico delle lanterne semaforiche)

L'**articolo 19, introdotto l'esame in sede referente**, novella l'articolo 234 del Codice della strada (D.lgs. 285/1992) aggiungendovi un nuovo comma, recante disposizioni transitorie. La norma inserita riguarda l'uso della tecnologia a LED nella segnaletica semaforica. La nuova disposizione richiede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, le lampade ad incandescenza utilizzate nelle lanterne semaforiche siano sempre sostituite - quando se ne presenti la necessità - da lampade a basso consumo energetico, ivi comprese lampade realizzate con tecnologie a LED. A norma di legge le lampade devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27. L'utilizzo di lampade a LED non deve richiedere modifiche alle strutture ottiche già esistenti, a meno che ciò non sia strettamente indispensabile. Le lampade realizzate con tecnologia a LED devono assicurare l'uniformità dei segnali luminosi durante il loro funzionamento e spegnersi automaticamente in caso di rottura di un componente.

Articolo 20

(Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale)

L'**articolo 20** è stato emendato rispetto al testo originario con la sostituzione integrale del primo comma e alcune modifiche ai commi 3 e 4. In particolare al **comma 1** il previsto *Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale* viene sostituito da uno schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti denominato *Made Green in Italy*, che ha lo scopo di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano in un contesto internazionale in cui è crescente la domanda di prodotti ad elevate prestazioni ambientali.

Tale schema adotta la metodologia sviluppata in ambito comunitario chiamata PEF (*Product Environmental Footprint*) istituita con la raccomandazione 2013/179/UE² proprio al fine di superare la frammentazione del mercato interno per quanto riguarda i diversi metodi disponibili per la misurazione delle prestazioni ambientali. Le azioni adottate nell'ambito dello schema citato devono tener conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione

² [2013/179/UE](#): Raccomandazione della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.

europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'uso delle risorse" ([COM \(2011\) 571 def.](#)) (**comma 2**). Le modifiche alle altre parti dell'articolo sono apportate per rendere il testo coerente con la nuova formulazione del primo comma.

Il **comma 3** elenca gli obiettivi dello schema nazionale volontario e del relativo regolamento. Rispetto alla formulazione originaria viene attenuato il riferimento alla indicazione di provenienza da filiera corta come parametro di qualità dei prodotti per sottolineare invece la attenzione prioritaria a parametri di produzione orientati alla sostenibilità ambientale e paesaggistica. Viene soppressa una lettera *d*) del comma 3 che richiedeva l'adozione di azioni volte all'aumento di capacità informativa e di livello di trasparenza nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti. Secondo il **comma 5** le disposizioni dello Schema nazionale trovano applicazione prioritaria nella programmazione dei Fondi europei 2014-2020. Il **comma 4** prevede inoltre l'approvazione, con un decreto interministeriale da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di un Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, che va ad integrare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le azioni previste nel Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti.

Articolo 21

(Modifica all'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di diritti edificatori)

L'**articolo 21**, introdotto in sede referente, inserisce tra i diritti oggetto di intavolazione o prenotazione nei pubblici registri immobiliari i diritti edificatori il cui trasferimento è soggetto a trascrizione ai sensi dell'articolo 2643, comma 1, n. 2-*bis* del codice civile e che sono previsti da normativa statale o locali o da provvedimenti di pianificazione territoriale.

Articolo 22

(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi)

L'**articolo 22** reca una serie di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali "post consumo", o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi (*qui per brevità indicati con l'espressione 'post-consumo'*), inserite dal **comma 1** nei nuovi

articoli 206-*ter*, 206-*quater*, 206-*quinquies* e 206-*sexies* del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente).

Il nuovo articolo 206-*ter* del Codice dell'ambiente consente la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati; la platea dei soggetti comprende (con enti pubblici e soggetti pubblici e privati) anche le associazioni senza fine di lucro di promozione sociale, le imprese artigiane e le imprese individuali, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché i soggetti incaricati di operare secondo il principio di responsabilità estesa del produttore e le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali "post consumo" o riciclati e alle attività imprenditoriali di preparazione dei materiali "post consumo" per il loro riutilizzo, nonché alle attività di produzione e commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Gli incentivi sono diretti anche alle attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme tecniche UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e da pneumatici fuori uso. Gli incentivi sono, altresì, diretti ai soggetti economici e ai soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai predetti materiali. Gli incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione dell'IVA commisurati al valore del prodotto.

È previsto che entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, individua le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti, secondo criteri che privilegino il riutilizzo o l'acquisto di beni riciclati e i sistemi produttivi con il minor impatto ambientale.

Il nuovo articolo 206-*quater* del D.Lgs. 152/2006 demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione che apporta la novella, la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-*ter*. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato post-consumo può essere dimostrata per il tramite di certificazioni di enti riconosciuti; il medesimo decreto interministeriale stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti. La norma precisa, inoltre, che per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati gli incentivi si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici

misti riciclati sulla base delle percentuali fissate nell'allegato L bis alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, inserito dall'allegato 1 del disegno di legge; le medesime percentuali legittimano all'applicazione degli incentivi, per ottenere i quali il contenuto polimerico eterogeneo da riciclo va adeguatamente certificato. La nuova disposizione contiene altresì una clausola di salvaguardia della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*.

Il nuovo articolo 206-*quinquies* del D.Lgs. 152/2006 demanda a un regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione che apporta la novella, la definizione dei criteri e del livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico.

Il nuovo articolo 206-*sexies*, nell'ambito di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali "post consumo", prevede l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma tecnica UNI 11367 ("*Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera*") e dalla norma UNI 11532 ("*Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinanti*") nelle gare di appalto per l'incremento dell'efficienza energetica degli istituti scolastici. Nelle gare per l'appalto di lavori di pavimentazioni stradali e di barriere acustiche, inoltre, devono essere previsti punteggi premianti per i progetti che prevedono l'utilizzo di materiali post consumo o riciclati.

Il **comma 2** aggiunge alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 l'allegato L-*bis*, ove vengono fissate le percentuali di materiali polimerici misti riciclati impiegati per i manufatti ai fini dell'applicazione degli incentivi.

Il **comma 3** riguarda le risorse finanziarie da destinare agli incentivi di cui ai predetti articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*. In sede di prima applicazione le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata (*di cui all'articolo 32 del disegno di legge in esame*).

Articolo 23

(Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)

L'**articolo 23** apporta alcune modifiche alla disciplina di attuazione dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, oggetto del decreto del MISE del 6

luglio 2012³. In particolare, con riferimento all'elenco dei sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti, si specifica che rientrano tra i sottoprodotti della lavorazione del legno, solo quelli relativi al legno non trattato.

Inoltre vengono eliminati dall'elenco dei rifiuti a valle della raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti. Infine sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al citato decreto del MISE alcuni rifiuti provenienti da raccolta differenziata: il legno e i rifiuti pericolosi (ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni).

³ Tali meccanismi di incentivazione erano previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che dava attuazione alla direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Articolo 24

(Modifica all'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti)

L'**articolo 24** include i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432:2002 (*Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi*), ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona, tra i materiali ammendanti (compostato misto) inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina sui fertilizzanti, di cui al [D.Lgs. n. 75/2010](#). A tal fine, l'articolo in esame integra l'allegato 2 del D.Lgs. n. 75.

Articolo 25

(Fertilizzanti correttivi)

L'**articolo 25** in materia di fertilizzanti correttivi è stato **introdotto durante l'esame in sede referente**. Sono definiti "correttivi" dall'[articolo 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75](#) (recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti") i "materiali da aggiungere al suolo in *situ* principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio" (lettera *aa*). Tali materiali sono descritti nell'allegato 3 del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2010. In particolare, l'articolo in esame si applica ai "gessi di defecazione" e ai "carbonati di calcio di defecazione", entrambi ottenuti, secondo la classificazione di cui all'allegato 3 citato, per idrolisi di materiali biologici. Secondo quanto previsto dall'articolo in esame, quando sia fatto uso di materiali biologici classificati come rifiuti si devono applicare i criteri e le prescrizioni previste sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura recate dal [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99](#) ("Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura"). Si ricorda qui solamente che la finalità del decreto legislativo n. 99 del 2012 è quella di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.

Articolo 26

(Pulizia dei fondali marini)

L'**articolo 26** del disegno di legge in esame, **modificato durante l'esame in sede referente**, reca disposizioni in materia di pulizia dei fondali marini. Il **comma 1**, consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca, attività di turismo subacqueo o, **secondo ulteriore specificazione inserita in sede referente**, attività di gestione delle aree marine protette. Tale attività è condotta mediante stipula di appositi accordi di programma stipulate con associazioni sportive, ambientaliste e culturali, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti, nonché, conseguentemente alla modifica qui sopra ricordata, con gli enti gestori delle aree marine protette. A un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è demandata la disciplina di dettaglio sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1 (**comma 2**). Il **comma 3** affida ai comuni, anziché alle regioni, come attualmente previsto, la cura delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'autorità marittima.

Articolo 27

(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

L'**articolo 27** interviene sul regolamento n. 161/2012, che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di sopprimere, con una modifica all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), nella definizione di "materiali da scavo" il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o policrilamide).

Articolo 28

(Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti)

L'**articolo 28, modificato durante l'esame in sede referente**, interviene in più punti sull'articolo 206-*bis* del Codice dell'ambiente (di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)) al fine di sopprimere i riferimenti all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni, ulteriormente estese, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (**commi 1 e 2**). Le modifiche all'articolo 206-*bis* comportano l'attribuzione al Ministero di ulteriori funzioni: verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia di rifiuti; elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio per l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti; elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi *standard* e definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio europeo "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Si introduce un nuovo comma 6-*bis* all'articolo 206-*bis* del Codice: vi si prevede l'obbligo, da parte dei Comuni, di trasmettere al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, i dati inerenti la raccolta differenziata di rifiuti urbani, attraverso la banca dati di cui all'Osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata.

Sono inoltre dettate disposizioni relative al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e norme di trasparenza, anche mediante pubblicazione *web*, delle pertinenti informazioni da parte degli enti territoriali interessati sull'attività di vigilanza e gestione dei rifiuti.

Entro il termine del 31 dicembre 2015, il personale delle amministrazioni pubbliche, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente per realizzare attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, può chiedere - in deroga a quanto disposto in materia di mobilità della pubblica amministrazione - di essere inquadrato nei ruoli dello stesso Ministero nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica, fino ad un massimo di quindici unità, a condizione che i dirigenti responsabili diano parere favorevole e che il passaggio non comporti un aumento del trattamento economico (**comma 3**).

Il **comma 4** modifica la disciplina sulla pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti - di cui al comma 12 dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - inserendo, inoltre, il comma 12-*bis*, che elenca le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. In particolare: l'indicazione relativa alla produzione totale e *pro capite* dei rifiuti solidi urbani è suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune; l'indicazione della percentuale di raccolta differenziata totale è integrata con: la percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; l'indicazione, per le discariche, dell'ubicazione, della proprietà, delle autorizzazioni, della capacità volumetrica autorizzata, della

capacità volumetrica residua disponibile e della quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER deve essere integrata nonché con la quantità di percolato prodotto.

Il **comma 5** propone l'abrogazione delle lettere *a)* e *b)* del comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133. Il comma 12 del decreto-legge interviene sull'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006, apportando le seguenti modificazioni:

- la lettera a) abroga il comma 2 che contiene la definizione dei beni in polietilene, la cui individuazione è demandata ad un decreto del Ministero dell'ambiente; Si ricorda che il vigente comma 2 è stato sostituito dall'art. 14, comma 8, lett. *b-quinquies*), del D.L. n. 91 del 2014 e che le tipologie di beni in polietilene sono state individuate con il D.M. 2 maggio 2006, di cui è stata segnalata l'inefficacia con il Comunicato 26 giugno 2006, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti;
- la lettera b) modifica il comma 3, che disciplina l'istituto e la composizione del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (POLIECO), prevedendo, in ogni caso, la partecipazione nel consiglio di amministrazione del Consorzio di un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, da nominarsi con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Il comma 3 dell'articolo 234 prevede, tra l'altro, che nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. Ai sensi del comma 4 ai consorzi partecipano: i produttori e gli importatori di beni in polietilene; gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene; i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.

Sono abrogate tali disposizioni con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente.

Il **comma 6** integra il comma 3 dell'articolo 188-*ter* del Codice che elenca i destinatari del SISTRI introducendo il riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente 25 aprile 2014 con il quale sono state specificate alcune categorie di destinatari del sistema.

Il **comma 7** reca novella all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'articolo 193 stabilisce che gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono tenuti alla redazione di un formulario di identificazione dei rifiuti stessi, corredato da alcune informazioni specificate dal medesimo

articolo. Con la modifica del comma 2 qui proposta, gli imprenditori agricoli sono autorizzati, a delegare alla cooperativa agricola di cui sono soci la tenuta e la compilazione del formulario, nel caso in cui l'imprenditore disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola medesima. Inoltre si demanda ad apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, la previsione di ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario.

Infine, il **comma 8** di proroga di ulteriori 180 giorni del termine di cui all'articolo 13, comma *5-bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. "decreto competitività"). Il comma *5-bis* citato prevede che le disposizioni di cui alla lettera *b-bis*) del comma 5 si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 91. La lettera *b-bis*) del comma 5 dell'articolo 13 citato elenca i principi di classificazione dei rifiuti e le modalità per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso.

Articolo 29

(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 29, introdotto durante l'esame in sede referente, mira a modificare l'articolo 230, comma 5 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006). Questo comma riguarda, nel quadro generale della gestione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, la gestione dei rifiuti provenienti da attività manutentiva delle reti fognarie. La modifica che se ne propone vuole integrare la norma vigente relativa agli obblighi del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. In primo luogo vengono ricompresi in tale categoria di rifiuti quelli prodotti da fosse settiche, impianti individuali e bagni mobili o altri tipi di analoghi manufatti integrati nelle reti fognarie. In secondo luogo la norma semplifica il sistema di raccolta e di trasporto assoggettandoli ad un unico documento che ne consenta la tracciabilità, il cui modello deve essere stabilito con un decreto ministeriale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione che lo istituisce. Nelle more dell'emanazione saranno applicate le vigenti norme sulla tracciabilità. I rifiuti possono essere conferiti direttamente agli impianti di smaltimento oppure stoccati in depositi temporanei nel rispetto delle norme del Codice.

I soggetti che svolgono l'attività di pulizia manutentiva sono tenuti alla iscrizione all'Albo dei gestori ambientali previsto dal Codice dell'ambiente e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Articolo 30

(Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi)

Le disposizioni recate dall'**articolo 30 dell'A.S. 1676-A** prendono il posto di quelle di cui all'**articolo 22 dell'A.S. 1676**, con alcune modifiche.

L'**articolo 30** prevede che il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti in questione, il quale non provveda direttamente al loro trattamento, debba consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali, ovvero ad imprese addette al recupero o smaltimento di rifiuti autorizzati. Inoltre, ai sensi dell'**articolo 30**, non si applica alla raccolta e al trasporto dei rifiuti indicati nella rubrica il regime semplificato che, di regola, vige per il trasporto di rifiuti effettuato in forma ambulante da singoli soggetti abilitati.

Le disposizioni recate dall'**articolo 30** valgono non soltanto per i rifiuti di rame (come avveniva invece secondo l'**articolo 22 dell'A.S. 1676**), ma anche per quelli di altri metalli, ferrosi o non ferrosi.

Articolo 31

(Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei Siti di Interesse Nazionale)

L'**articolo 31** reca nuove disposizioni per il risarcimento del danno ambientale ed il ripristino dei Siti di Interesse Nazionale, introdotte durante l'esame in sede referente.

Secondo l'articolo in commento, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di Interesse Nazionale oppure ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, potrà formulare una proposta transattiva. L'articolo in esame stabilisce altresì quali requisiti di carattere generale debbano avere le proposte transattive. Sarà il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, a decidere preliminarmente se la proposta sia ammissibile o invece da respingere per assenza dei requisiti necessari. In caso di ammissibilità, la proposta viene inoltrata ad una Conferenza di servizi cui partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, indi la Conferenza assume le sue deliberazioni in proposito e le comunica al soggetto proponente per l'accettazione; qualora il soggetto proponente le accettasse, il Ministero dapprima acquisirebbe il parere dell'Avvocatura generale dello Stato e, se anche questo risultasse favorevole, adotterebbe con decreto lo schema di transazione.

L'attuazione delle misure recate dall'articolo in esame non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 32

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio)

L'**articolo 32 dell'A.S. 1676-A**, che contiene una versione modificata in sede referente delle disposizioni contenute nell'**articolo 23 dell'A.S. 1676**, riguarda la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti urbani, puntando ad incrementare l'una e l'altro.

Gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) possono essere riferiti al livello di ciascun comune invece che a livello di ambito territoriale ottimale (ATO). Il tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (la c.d. "ecotassa") viene posto direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di RD (raccolta differenziata) fissate e non più a carico dell'Autorità d'ambito, che ripartiva l'onere tra i comuni del proprio territorio. Il superamento di determinati livelli di RD fa scattare riduzioni del predetto tributo speciale, secondo un'apposita tabella. Il calcolo del grado di efficienza della RD è fatto annualmente in base ai dati relativi a ciascun comune. Ciascuna regione definisce un metodo *standard* per calcolare e verificare la RD. I dati trasmessi dai comuni sono validati dall'ARPA o da altro organismo pubblico che già svolge tale attività. I proventi del tributo vanno alla Regione e affluiscono in un apposito fondo. Sono fatti salvi gli obiettivi di qualità nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti che prevedono sensibili aumenti entro il 2020 della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di svariati tipi di rifiuto.

Il tempo massimo per adeguarsi alle disposizioni è di ventiquattro mesi.

Articolo 33

(Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti)

L'**articolo 33, introdotto durante l'esame in sede referente**, concerne il Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti. Al fine di finanziare tali interventi, nonché quelli di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, l'articolo in esame sostituisce il comma *3-bis* dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011, recante *Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*. La principale modifica riguarda l'innalzamento dell'imposta (rinominata 'contributo') di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50 anziché 1,50, nonché l'obbligo per il comune con sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, di destinare il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Si prevede, inoltre, la facoltà per i comuni di innalzare il contributo sino ad un massimo di 5 euro in relazione a determinati periodi di tempo, all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali o

in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica. Si riformula, infine, la destinazione del gettito del contributo, aggiungendo agli interventi in materia di turismo quelli in materia di cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori; viene meno il riferimento ai 'relativi servizi pubblici locali', nonché agli 'interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali', sostituiti dagli 'interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti' e da quelli 'di recupero e salvaguardia ambientale'.

Articolo 34

(Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti)

L'articolo 34, introdotto durante l'esame in sede referente, reca modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27 della L. n. 549 del 1995, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima ed energia.

In particolare, le modifiche ai commi 24 e 25 - recate dal **comma 1** - si sostanziano nell'aggiunta al menzionato deposito in discarica del riferimento al deposito in impianti di incenerimento senza recupero energetico.

Le modifiche al comma 27, invece, così come recate dal **comma 2** - consistono nell'eliminazione delle province dal riparto del tributo (la vigente normativa prevede che esso è dovuto alle regioni e che una quota del 10% spetti alle province) e del riferimento all'affluenza del solo 20% del gettito derivante dall'applicazione del tributo ad un apposito fondo regionale destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero di materie prime ed energia, la bonifica dei suoli inquinati, il recupero delle aree degradate per l'avvio e il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e l'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. In tal modo, si intende destinare a tali finalità l'intero gettito riscosso.

Articolo 35

(Modifiche all'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di incenerimento dei rifiuti)

L'articolo 35, introdotto durante l'esame in sede referente, sostituisce il comma 40 dell'articolo 3 della Legge n. 549 del 1995, recante *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*.

La vigente formulazione del citato comma 40 prevede che, per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili, si applichino le disposizioni dei commi da 24 a 41 del citato articolo 3 della L. n. 549 del 1995. Il vigente comma 40 stabilisce, altresì, che il tributo sia dovuto nella misura del 20% dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38 del medesimo articolo 3.

Rispetto al testo vigente, si prevede che le disposizioni applicabili siano quelle recate dai commi da 24 a 39 e si aggiunge, in relazione ai menzionati impianti di incenerimento senza recupero di energia, che la disciplina è applicabile agli impianti *comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale*. Si espunge, infine, il riferimento al comma 38 del medesimo articolo 3 ai fini della determinazione dell'ammontare del tributo.

Articolo 36

(Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti)

L'articolo 36, introdotto durante l'esame in sede referente, reca *Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti*. A tal fine, l'articolo in esame aggiunge la lettera *e-bis*) all'articolo 1, comma 659, della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014). Il citato comma elenca i casi in cui i comuni possono, con regolamento, prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della TARI. Ai casi già previsti dalle vigenti lettere *a)-e*) (abitazioni con unico occupante o per uso stagionale; locali ed aree adibiti ad uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti risiedenti per lo più all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), si aggiunge - con l'introducenda lettera *e-bis*), la possibilità di prevedere riduzioni ed esenzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

Articolo 37

(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico)

L'articolo 37, modificato durante l'esame in sede referente, riguarda il trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico.

Il **comma 1** aggiunge il comma 19-*bis* all'articolo 208 del D. Lgs. n. 152 del 2006, recante *Norme in materia ambientale* (c.d. Codice ambientale)⁴. L'introducendo comma 19-*bis* autorizza il compostaggio aerobico domestico individuale, stabilendo l'applicazione di una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.

Il compostaggio aerobico è un processo biologico controllato dall'uomo che conduce alla produzione di una miscela di sostanze (*compost*) a partire da residui vegetali sia verdi che legnosi o anche da residui animali, mediante l'azione di batteri e funghi. Il *compost* così ottenuto viene solitamente usato come fertilizzante. La digestione anaerobica è invece un processo biologico per mezzo del quale, in assenza di ossigeno, la sostanza organica viene trasformata in biogas (energia rinnovabile) costituito principalmente da metano e anidride carbonica. La digestione anaerobica può creare problemi di inquinamento che con il compostaggio aerobico non si pongono. Gli impianti e le procedure occorrenti per il compostaggio aerobico sono differenti da quelli necessari per la digestione anaerobica.

Il **comma 2**, introducendo il comma 7-*bis* all'articolo 214 del D. Lgs. n. 152 del 2006, permette di realizzare e mettere in esercizio, previa denuncia di inizio attività, impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi. Gli impianti, aventi capacità annuale di trattamento non eccedente le 80 tonnellate annue, tratteranno rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio. Resta fermo il rispetto di una serie di prescrizioni elencate nel comma 2 stesso (prescrizioni e norme tecniche nazionali e comunitarie; autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti; prescrizioni in materia urbanistica; norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie; norme relative all'efficienza energetica; disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#)).

Infine il **comma 3** reca la consueta clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall'applicazione dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁴ Il citato articolo 208 del DLgs. 152/2006 reca la rubrica *Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti* e il suo comma 19 stabilisce che le procedure in materia si applichino anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

Articolo 38

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

L'articolo 38, introdotto durante l'esame in sede referente, reca *Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici.*

A tal fine, l'articolo in esame, al **comma 1**, aggiunge i commi 1-*septies* e 1-*octies* all'articolo 180 del D. Lgs. n. 152 del 2006, in materia di prevenzione della produzione di rifiuti. Gli introducendi commi stabiliscono:

- il comma 1-*septies* che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivino le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo di produzione (autocompostaggio e compostaggio di comunità), anche attraverso strumenti di pianificazione e consente ai comuni di applicare una riduzione sulla TARI alle utenze che effettuano tali pratiche di riduzione dei rifiuti;
- il comma 1-*octies* che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, vengano stabiliti - con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute - i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.

Il **comma 2** dell'articolo in commento modifica l'articolo 183 del D. Lgs. n. 152 del 2006, concernente le definizioni utilizzate ai fini della parte IV del medesimo D. Lgs., recante le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. In particolare, la disposizione in esame:

- modifica la definizione di 'autocompostaggio' di cui alla lettera e) ('compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto') aggiungendovi il riferimento alle utenze non domestiche;
- aggiunge la lettera *qq-bis*), introduttiva della nozione di 'compostaggio di comunità', intesa quale compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Articolo 39

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

L'articolo 39 novella il Codice dell'ambiente introducendovi l'articolo 219-*bis*, (composto di quattro commi) con il quale si dettano disposizioni

sull'introduzione in via sperimentale del 'vuoto a rendere' per specifiche tipologie di imballaggi di prodotti destinati all'uso alimentare quali birra o acqua minerale, utilizzati in grande quantità in punti di consumo come alberghi, residenze di villeggiatura, bar, ristoranti. Rispetto a quanto già previsto dall'originario articolo 25 del disegno di legge, l'emendamento limita la durata della sperimentazione ad un periodo di 12 mesi. Nel corso dell'esame in commissione è stata soppressa la disposizione che nella versione originaria prevedeva agevolazioni della tariffa per i rifiuti urbani a vantaggio delle utenze commerciali aderenti all'iniziativa. Il nuovo testo indica altresì in 90 giorni il termine entro il quale deve essere emanato da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico il decreto con il quale dovrebbe essere regolato il sistema del vuoto a rendere su cauzione. Rispetto al disegno di legge originario, nel nuovo testo è stato soppresso l'accento ad 'incentivi e penalizzazioni' da disciplinare nel citato decreto, tuttavia si richiede che quest'ultimo debba determinare le forme di incentivazione, le modalità della loro applicazione nonché i valori della cauzione per ciascun tipo di imballaggio, a seconda della capacità e del materiale. Infine - terminata la fase di sperimentazione - si valuta, sulla base degli esiti della stessa e sentite le categorie interessate, se confermare o estendere il sistema del vuoto a rendere su cauzione ad altre tipologie di prodotti di consumo.

Il **comma 2** contiene la clausola di invarianza finanziaria richiesta dalla commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per dare un parere non ostativo alla disposizione. Pertanto l'introduzione del sistema di vuoto a rendere non deve rappresentare un nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica.

Articolo 40

(Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni)

L'**articolo 40 dell'A.S. 1676-A** riprende il testo dell'**articolo 29 dell'A.S. 1676**, apportandovi però alcune modifiche, tra cui l'allargamento del campo di applicazione, che prima era circoscritto a prodotti da fumo e gomme da masticare (senza tuttavia escludere queste due categorie di rifiuti).

Il divieto di abbandonare rifiuti di piccolissime dimensioni vale per il suolo, le acque, le caditoie e gli scarichi. Tale divieto ha una precisa finalità: preservare il decoro urbano dei centri abitati e limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente. Quanto alle sanzioni per chi viola il divieto in questione, la sanzione amministrativa pecuniaria, generalmente fissata in una fascia di oscillazione tra trenta e centocinquanta euro, aumenta fino a raddoppiare nel caso in cui l'abbandono di rifiuti riguardi prodotti da fumo.

Metà delle somme ricavate dalle sanzioni sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre l'altra metà andrà ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni e sarà da questi ultimi impiegata per campagne di sensibilizzazione dei consumatori nonché per la pulizia del sistema fognario urbano.

Articolo 41

(Gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici)

L'**articolo 41**, che modifica l'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevede che i sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale (immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione che inserisce la novella) un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

Articolo 42

(Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati)

L'**articolo 42** modifica il comma 667 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, che disciplinava le modalità con cui stabilire i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea. A tal fine il previsto regolamento - che non è stato adottato nei termini previsti - viene sostituito da un decreto, da emanare nei modi previsti già dalla norma originaria: di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Conferenza Stato- Città e autonomie locali, e nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Articolo 43

(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori)

L'**articolo 43 dell'A.S. 1676-A** corrisponde in parte all'articolo **33 dell'A.S. 1676** e in parte scaturisce da emendamenti approvati durante l'esame in sede referente. Il **comma 1 dell'articolo 43 dell'A.S. 1676-A** inserisce i rifiuti di pile ed accumulatori nel novero delle particolari categorie di rifiuti per le quali l'articolo 227 del [decreto legislativo 152/2006](#) (il cosiddetto Codice dell'ambiente) rinvia alle disposizioni speciali, nazionali ed europee vigenti. Nel caso dei rifiuti citati viene fatto rinvio alla disciplina di attuazione della direttiva europea concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

I **commi 2 e 3** prevedono due distinte procedure per la riassegnazione di risorse al Ministero dell'ambiente e, rispettivamente, disciplinano la destinazione al medesimo Ministero dei proventi derivanti dalle tariffe, disciplinate dall'articolo 41, comma 5, del [decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49](#), per oneri derivanti da attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE, e dall'articolo 27, comma 5, del [decreto legislativo 188/2008](#), per oneri derivanti da attività connesse a pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo).

Il nuovo **comma 4** dell'articolo in esame, composto da emendamenti approvati durante l'esame in sede referente, alle lettere *a)* e *b)* interessa quei sistemi autosufficienti per la gestione dei RAEE che i produttori hanno facoltà di organizzare per adempiere ai loro obblighi. Si tratta sia dei sistemi individuali, che i produttori possono allestire previa presentazione di un apposito progetto descrittivo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e riconoscimento da parte di quest'ultimo, sia dei sistemi collettivi, organizzati in forma consortile. In proposito, il comma 4, lettere *a)* e *b)* statuisce che i predetti sistemi autosufficienti, individuali o collettivi che siano, debbano essere corredati da determinate certificazioni ISO, oppure EMAS, oppure ancora da altre certificazioni equivalenti che siano sottoposte ad *audit* e comprendano anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.

Ai sensi della lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 43, continueranno ad essere applicati gli accordi tra il Centro di Coordinamento per i RAEE e le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, che servono ad assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore, fintanto che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non avrà determinato, mediante un suo decreto, criteri e modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli già indicati dalla normativa vigente in materia.

Secondo la lettera *d)* del comma 4, gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE potranno essere autorizzati o, come avviene attualmente, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) oppure anche ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo medesimo (autorizzazioni integrate ambientali).

La lettera *e*) del comma 4 dell'articolo 43 dell'A.S. 1676-A reca una precisazione concernente i compiti di raccolta e rendicontazione di dati che spettano al Centro di coordinamento.

L'oggetto della lettera *f*) del comma 4 è costituito dalle sanzioni a carico di produttori inadempienti a diversi obblighi. In particolare, laddove si parla di sanzioni a carico del produttore che non adempie ai propri obblighi in materia di ritiro a titolo gratuito, la parola RAEE (acronimo di: Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sostituisce la parola AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche); pertanto, tali sanzioni pecuniarie riguarderanno i RAEE e non le AEE.

Anche la lettera *g*) tratta di sanzioni. Per effetto di essa, le sanzioni attualmente previste in caso di mancata registrazione presso il Centro di Coordinamento scatteranno pure qualora il Centro stesso accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione.

Infine, la lettera *h*), stabilisce che le aree degli impianti adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE siano realizzate fatti salvi i requisiti indicati al [D.Lgs. n. 36/2003](#) (norma che riguarda le discariche di rifiuti).

Articolo 44

(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti)

L'articolo 44 dell'A.S. 1676-A, corrispondente all'articolo 34 dell'A.S. 1676 e lo modifica conformemente ad un emendamento approvato in sede referente, interviene sull'**articolo 191** del [decreto legislativo 152/2006](#) in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti. Secondo la norma vigente, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti; l'articolo 44 puntualizza che tale facoltà di deroga andrebbe comunque esercitata nel rispetto delle norme disposte dalle direttive dell'Unione Europea.

Articolo 45

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità di rifiuti non riciclati)

L'articolo 45 prevede che al fine di incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, le regioni possano erogare incentivi a

favore dei comuni che raggiungono gli obiettivi di riciclaggio e/o adottano misure di prevenzione della produzione di rifiuti in applicazione del Programma nazionale di prevenzione (articolo 180, comma 1-*bis* del Codice dell'ambiente) e dei rispettivi programmi regionali. Questi ultimi sono previsti dal **comma 2** dell'articolo in esame e devono essere adottati dalle regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Qualora avessero già elaborato un piano, le regioni sono tenute, entro lo stesso termine, a verificarne la coerenza con la normativa nazionale. La disposizione in esame prevede che tali incentivi siano corrisposti con modalità automatiche e progressive.

L'esame in sede referente in commissione ha aggiunto ulteriori due commi all'articolo in esame. Il **comma 3** reca la sostituzione della parola 'polietilene' con la parola 'plastica' ovunque ricorra nell'articolo 234 del Codice dell'ambiente, che disciplinava - anche mediante la creazione di un apposito Consorzio - la gestione, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni di polietilene⁵. Il **comma 4** autorizza la promozione da parte delle regioni in collaborazione con associazioni, enti locali, scuole, di campagne di sensibilizzazione e di educazione alla riduzione dei rifiuti e al loro riuso e riciclo. A tal fine le stesse Regioni sono autorizzate a stipulare convenzioni con Università e istituti scientifici per promuovere ricerche e studi in supporto all'attività degli enti locali.

⁵ Il comma 2 dell'articolo 234 - che recava la definizione di 'beni in polietilene' - era stato abrogato dall'articolo 35, comma 12 del DL 12 settembre 2014, n. 133 (*Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene*).

Articolo 46

(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica)

L'**articolo 46** dispone l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del D.Lgs. 36/2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con Potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Articolo 47

(Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica)

L'**articolo 47, introdotto durante l'esame in sede referente**, intende sostituire, aggiornandone il testo, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2003, che - nell'ambito delle misure di attuazione della direttiva 1999/31/CE sulle discariche - indicava gli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica.

In primo luogo la modifica proposta attualizza il riferimento normativo ai Piani regionali di gestione dei rifiuti che ora sono previsti e disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 199 del Codice dell'ambiente. Tali piani, in base alla normativa vigente, confermata, devono essere integrati da appositi programmi per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica.

I programmi regionali per la gestione dei rifiuti e per la loro riduzione devono essere imperniati sull'obiettivo prioritario di prevenire la produzione di rifiuti piuttosto che limitarsi a disciplinarne le modalità di trattamento, pur se svolte nel rispetto delle norme comunitarie.

Data la vocazione turistica di gran parte dei comuni italiani, la modifica proposta dispone che nei territori dove vi siano fluttuazioni stagionali della popolazione superiori al 10 per cento, gli obiettivi di riduzione dei rifiuti siano riferiti al numero di presenze effettive nel momento di massimo afflusso. Resta confermato che i programmi di prevenzione dei rifiuti elaborati dalle regioni e i documenti sullo stato di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente che li comunica alla Commissione europea.

Articolo 48

(Rifiuti ammessi in discarica)

L'**articolo 48** modifica l'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 36 del 2003 che esclude dall'obbligo di trattamento prima del collocamento in discarica i rifiuti il cui trattamento stesso non contribuisce al raggiungimento delle finalità di salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e non risulta indispensabile in base normativa vigente, demandando all'ISPRA

l'individuazione, entro novanta giorni, dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario.

Articolo 49 *(Miscelazione dei rifiuti)*

L'articolo 49, durante l'esame corso dell'esame in sede referente, aggiunge un comma all'articolo 187 del Codice dell'ambiente che vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con rifiuti non pericolosi.

L'unica deroga, ammessa dalla stessa normativa, prevede che la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, possa essere autorizzata a condizione che: *a)* i rifiuti siano gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo, senza recare pregiudizio all'ambiente e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non ne risulti accresciuto; *b)* l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi di legge; *c)* l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

L'articolo in esame aggiunge all'articolo 187 del Codice un comma che esclude la necessità di autorizzazione per le operazioni di miscelazione non espressamente vietate, anche quando siano effettuate da enti o imprese che siano titolari di autorizzazione speciale. Tali operazioni non possono neppure essere oggetto di prescrizioni o limitazioni diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legge.

Articolo 50 *(Utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale)*

L'articolo 50 introdotto durante l'esame sede referente, novella la disciplina dell'utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale. Pertanto l'autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, a determinate condizioni risultanti dalle analisi scientifiche, può non applicare i valori di concentrazione e soglia di contaminazione agli analiti presenti nei solfati di calcio utilizzati nell'attività di recupero ambientale. Inoltre l'autorità competente, nell'autorizzare l'utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale, può derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente.

Articolo 51

(Norme in materia di Autorità di bacino)

L'**articolo 51 dell'A.S. 1676-A**, corrispondente in parte **all'articolo 39 dell'A.S. 1676**, detta un'articolata disciplina in materia di Autorità di bacino. L'articolo in commento, novella varie disposizioni della parte terza del [Codice dell'ambiente](#) (ovvero il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) che reca norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche. In particolare, l'articolo in esame riscrive interamente l'articolo 63 e l'articolo 64 del Codice dell'ambiente.

L'Autorità di bacino è un <<ente pubblico non economico>>. Una novità importante recata dall'**articolo 51** rispetto al vigente articolo 63 del Codice dell'ambiente è che nei distretti idrografici coincidenti con il territorio regionale, le regioni istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, a cui sono attribuite anche le competenze regionali previste dalla parte terza del Codice dell'ambiente. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'assumere funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali, si avvarrà anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'ISPRA (il cui coinvolgimento a questo fine non era contemplato, in precedenza). Le vecchie Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 sono soppresse entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa. *Al riguardo, si fa presente che la legge n. 183/1989 risulta essere stata abrogata dall'articolo 175 del Codice dell'Ambiente, a far data dal 30 aprile 2006. Nello specifico, l'articolo 63, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 152 del 2006, sopprime le Autorità di bacino distrettuale previste dalla predetta legge.*

Le autorità di bacino provvedono a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dalla normativa europea direttiva 2007/60/CE, articolo 7) ed i programmi di intervento. In tema di alluvioni e di prevenzione dei danni, si anticipa qui che è competenza delle Autorità di bacino, in concorso con altri enti competenti, la predisposizione del programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico (su questo punto, la presente scheda di sintesi tornerà più avanti). Le Autorità di bacino, inoltre, hanno la funzione di esprimere i pareri ed esercitano funzioni di coordinamento e di sovrintendenza delle attività e delle funzioni dei consorzi di bonifica integrale di cui al [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#) e di altri enti e consorzi.

Sono organi dell'Autorità di bacino, così come ridisegnate dall'articolo in esame, la Conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, segreteria tecnico-operativa (già previsti nel testo vigente) la Conferenza operativa e il collegio dei revisori dei conti. Si specifica che agli oneri di funzionamento di tali organi si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei

principi di differenziazione delle funzioni, adeguatezza delle risorse e di sussidiarietà.

In base al **comma 2** dell'articolo 51 dell'A.S. 1676-A, l'attribuzione di personale e di risorse strumentali e finanziarie alle Autorità di bacino è disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il decreto ministeriale di cui sopra ha la possibilità di prevedere un'articolazione territoriale a livello regionale. *Si rileva tuttavia che il nuovo testo dell'articolo 63, comma 3, del Codice dell'ambiente, così come riscritto dal comma 2 in commento, reca un esplicito riferimento normativo alla legge n. 183/1989 la quale, come ricordato sopra, risulta abrogata dal giorno 30 aprile 2006.* Non viene fissato un termine temporale per l'emanazione del decreto.

Per quanto riguarda specificamente i dipendenti di ruolo, di cui alla nuova versione dell'articolo 63 del Codice dell'ambiente delineata dal comma 2 dell'articolo 51, essi, nelle ipotesi di mancata previsione di un'articolazione territoriale a livello regionale con relativa utilizzazione delle loro strutture e del loro personale, avranno diritto di essere trasferiti nelle dotazioni organiche degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, degli uffici delle regioni e delle province autonome localizzati nel territorio delle regioni in cui le sopresse Autorità di bacino hanno sede. *Poiché l'esplicito riferimento normativo di questa disposizione è alla legge 183/1989, occorre ripetere che quest'ultima risulta già abrogata dal 30 aprile 2006.*

Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente. Durante l'esame in sede referente dell'articolo in commento, è stata prevista la possibilità che, a seguito di invito ed in funzione consultiva, partecipino anche due rappresentanti delle maggiori organizzazioni agricole nazionali e uno dell'Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni. Rappresentanze delle stesse associazioni potranno partecipare, alle stesse condizioni e con le stesse modalità, alla conferenza operativa composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella Conferenza istituzionale permanente. In ordine a tale conferenza operativa si indicano pure le modalità deliberative, si prevede la possibilità di integrazione dei membri per l'istruttoria e si delineano le funzioni.

Tornando alla Conferenza istituzionale permanente, essa è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. L'articolo 51 interessa anche le sue funzioni, i compiti del segretario generale e i compiti spettanti alla conferenza operativa, e reca la previsione esplicita della possibilità di integrare la conferenza operativa per le attività istruttorie.

Attraverso modifiche all'articolo 64 del Codice dell'ambiente sono ridefiniti i distretti idrografici.

Con l'aggiunta del **comma 3-bis** all'articolo 119 del medesimo decreto legislativo n. 152 si stabilisce la stipula, da parte del Ministero dell'Ambiente e delle regioni, di accordi di programma per la determinazione della quota parte di diverse entrate tra le quali le concessioni del demanio idrico, nonché quelle derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" per il finanziamento di misure e funzioni che integrano i programmi dei Piani di tutela delle acque e le altre funzioni (studio e progettazione) attribuite alle Autorità di bacino. Si differisce, inoltre, al 31 dicembre 2016 il termine per l'approvazione regionale dei piani di tutela.

Infine, come si anticipava, spetta infine alle Autorità di bacino, in concorso con altri enti competenti, la predisposizione del programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico. Tra le misure atte a mitigare il dissesto idrogeologico, sono prioritari gli interventi integrati miranti contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. L'articolo 51, conformemente agli esiti dell'esame in sede referente, tratteggia altresì i lineamenti dei futuri piani di gestione dei sedimenti, che saranno costituiti da tre componenti essenziali: definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata; definizione (sulla base del predetto quadro conoscitivo) di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, a fini di loro miglioramento morfologico ed ecologico nonché di riduzione del rischio idraulico; identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati, loro monitoraggio e adeguamento nel tempo.

Articolo 52

(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)

L'**articolo 52** introduce nel D.Lgs. 152/2006, l'articolo *72-bis* che prevede un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2016), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

Sono ammessi a finanziamento gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato annualmente dalla Conferenza Stato - Città e autonomie locali.

Il **comma 2** modifica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sottraendo ai vincoli le strutture meramente temporanee con finalità turistiche autorizzati ai sensi delle normative regionali.

Il **comma 3**, aggiunto all'articolo in esame, dispone che i commissari straordinari che il Governo può nominare entro il 30 settembre 2015 nell'esercizio del proprio potere sostitutivo ai sensi del comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 133/2014 (ed in particolare delle norme per la gestione delle risorse idriche e per il superamento di procedure comunitarie di infrazione) possano comunque esercitare i poteri previsti dall'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge n. 91 del 2014, che si riferisce in particolare alla figura dei soggetti attuatori delegati dai presidenti di regione ad espletare le attività volte a eseguire interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nazionale. (amplia dunque i poteri di tali commissari, che non sono ancora stati nominati, fino a svolgere incarichi che sarebbero attribuiti a delegati regionali).

Articolo 53 *(Materiali litoidi)*

L'**articolo 53**, **introdotto durante l'esame in sede referente**, intende specificare quale disciplina applicare ai materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività estrattiva esercitata in base a concessioni e pagamento di canoni. I materiali litoidi, sono assoggettati alla normativa delle attività estrattive (normativa regionale).

Articolo 54 *(Modifica alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso a fini di tutela dell'assetto idrogeologico)*

L'**articolo 54**, **introdotto durante l'esame in sede referente**, novella in più punti il DPR n. 380 del 2001 recante *Testo unico delle disposizioni in materia edilizia*, allo scopo di ricomprendere la tutela dell'assetto idrogeologico nella normativa generale applicabile all'edilizia. Il **comma 1** indica dettagliatamente gli articoli del Testo unico in cui inserire il rischio idrogeologico come vincolo, con riferimento particolare alle competenze dello sportello unico per l'edilizia, ai procedimenti per il rilascio dei permessi di costruire, alla disciplina della DIA, alle valutazioni di difformità degli interventi, alla progettazione e messa in opera di edifici e impianti.

Il **comma 2** dell'articolo in esame dispone che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applica la regola del silenzio-assenso della pubblica amministrazione prevista dall'articolo 20 della legge n. 241 del

1990, come modificata dall'articolo 9, comma 3 della legge 69 del 2009 tra le cui eccezioni vi sono anche (tra gli altri casi) la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'incolumità e salute pubblica.

Articolo 55

(Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

In materia di rischio idrogeologico l'**articolo 55**, introdotto durante l'**esame in sede referente**, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. Nella seduta del 20 febbraio 2015 il CIPE aveva deliberato l'assegnazione al Ministero dell'ambiente di 100 milioni per finanziare la progettazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico soprattutto in aree metropolitane e urbane con un alto livello di popolazione esposta. Altri 450 milioni erano stati assegnati nella stessa sede al Ministero dell'ambiente per un Piano di interventi di prevenzione in questo settore. Queste sono le risorse che - secondo il testo dell'emendamento approvato - dovrebbero affluire al Fondo istituito con questo nuovo articolo, insieme con le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati. Il funzionamento del Fondo deve essere disciplinato con Dpcm da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente.

Articolo 56

(Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto)

L'**articolo 56**, introdotto durante l'**esame in sede referente**, ai **commi da 1 a 6** introduce un credito d'imposta a favore di soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano, nell'anno 2016, interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e ripartito in tre quote annuali. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica.

Ai fini della fruizione dell'agevolazione, le strutture bonificate devono essere situate nel territorio dello Stato italiano. L'investimento dovrà essere di importo unitario non inferiore a 20.000 euro. Inoltre, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta è attribuito nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa - o che non vi concorrono in quanto esclusi - e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ai fini della deduzione degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa (articoli 61 e 106, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi - [D.P.R. n. 917 del 1986](#)); è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 del [decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241](#), concernente semplificazione degli adempimenti dei contribuenti); non è soggetto al limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria per il 2008.

Le disposizioni di attuazione devono essere fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il credito sarà concesso a seguito di istanza da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, dopo aver determinato l'ammontare dell'agevolazione nel rispetto dei limiti posti dalle disposizioni in esame, trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali. Il Ministero e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli secondo modalità fissate dal citato decreto di attuazione. Le agevolazioni sono concesse nei limiti e alle condizioni dettate dalla normativa in materia sul regime degli aiuti «de minimis» (Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE).

Il **comma 7** istituisce un apposito Fondo, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il funzionamento del Fondo dovrà essere regolato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 8** reca la copertura finanziaria per gli interventi di cui al presente articolo.

Articolo 57

(Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria)

L'**articolo 57** attribuisce ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti le valutazioni di incidenza di taluni interventi minori (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici) sui siti di interesse comunitario (*rectius*, siti di importanza comunitaria) - definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 - che ricadano sul loro territorio (**comma 1**).

Il **comma 2** esclude la necessità, per gli interventi che incidono sui proposti siti di importanza comunitaria, sui siti di importanza comunitaria e sulle zone speciali di conservazione, della preventiva valutazione di incidenza, anche mediante pubblica consultazione, che secondo la normativa in vigore è tenuta ad acquisire l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi stessi (articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997).

Articolo 58

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

L'**articolo 58** apre il Capo VIII della legge, relativo alle disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua. Tale articolo istituisce, a decorrere dal 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzie per le opere idriche. La Cassa conguaglio per le opere idriche è l'ente vigilato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e dal Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla gestione finanziaria dei fondi incassati ed alle conseguenti erogazioni di contributi a favore degli operatori del settore. La Cassa riscuote dagli operatori alcune componenti tariffarie che vengono riversate in conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall'Autorità.

Il Fondo di cui si propone la formazione, alimentato da specifiche componenti della tariffa del sistema idrico integrato da indicare separatamente nelle bollette, serve a garanzia di interventi di potenziamento su tutto il territorio nazionale delle infrastrutture idriche, comprese le reti di fognatura e di depurazione. Deve anche servire a garantire un'adeguata tutela delle risorse e a contenere gli oneri gravanti sulle tariffe.

I criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo sono definiti con un Dpcm emanato su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dell'economia, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il Dpcm deve altresì definire quali siano gli interventi prioritari, dando particolare importanza a quelli già pianificati e immediatamente cantierabili. Sono da specificare inoltre i criteri di monitoraggio e verifica sugli interventi programmati e in atto. I fabbisogni per i quali è previsto l'utilizzo del Fondo si individuano tenendo presente i piani di ambito elaborati a livello territoriale per gli interventi tecnici e finanziari sulle infrastrutture idriche e la necessità di incentivare enti territoriali a programmare in modo efficiente e razionale le opere idriche. Le modalità tecniche di gestione del Fondo vengono disciplinate con un provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e le risorse idriche, che è pubblicato sul sito internet dell'Autorità stessa, con informazioni circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati e realizzati.

Articolo 59 *(Contratti di fiume)*

L'**articolo 59** disciplina i contratti di fiume. Essi concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione del distretto idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali. **Con modifica approvata durante l'esame in sede referente**, tale disciplina è stata inserita in forma di novella al codice dell'ambiente (nuovo articolo 68-*bis*).

Articolo 60 *(Tariffa sociale del servizio idrico integrato)*

L'**articolo 60** prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni. L'articolo è **stato modificato in sede referente**. La modifica prevede una novella dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che autorizza la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti nel corso delle operazioni di manutenzione

delle reti e degli impianti afferenti al Servizio idrico integrato presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altra sede simile, previa comunicazione agli enti preposti al controllo e alla vigilanza (nuovo **comma 3**).

Articolo 61

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

L'articolo 61 è stato introdotto durante l'esame in sede referente. Esso detta disposizioni in materia di morosità e perdite su crediti nel servizio idrico integrato. La norma regola le modalità di gestione del fenomeno della morosità allo scopo, da un lato, di limitarne l'insorgenza e assicurarne l'efficace contrasto, in modo che i costi non ricadano sugli utenti non morosi, e, dall'altro, di garantire un livello minimo di fornitura di acqua anche alle utenze non in regola con i pagamenti. Quale principale strumento per garantire gli obiettivi sopra ricordati viene individuata la leva tariffaria, in modo che gli oneri derivanti dall'attuazione di particolari procedure di gestione della morosità possano trovare la necessaria copertura economica fino all'estrema manifestazione del suddetto fenomeno, ovvero l'irrecuperabilità del credito e l'iscrizione della conseguente perdita. A tali fini, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (Conferenza Stato-città ed autonomie locali unificata con la Conferenza Stato-regioni, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997).

Articolo 62

(Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano)

L'articolo 62 dell'A.S. 1676-A, che ripropone con modifiche il testo dell'**articolo 45 dell'A.S. 1676**, riguarda i bacini imbriferi montani e, in particolare, le condizioni e i canoni per l'accesso al servizio idrico integrato.

L'articolo in esame stabilisce, al **comma 1**, che il sovracanone, previsto dalle leggi n. [959 del 1953](#) e n. [925 del 1980](#), si applichi agli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt. La misura del sovracanone farà riferimento alla disciplina per le concessioni di grande derivazione idroelettrica (e non elettrica, come invece si leggeva nella versione originaria del comma in parola).

Le disposizioni al **comma 2**, introdotte durante l'esame in sede referente, fissano la decorrenza del pagamento dei sovracaroni di derivazioni idroelettriche assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Ai sensi del **comma 3**, nell'attuale versione approvata in sede referente, per gli impianti realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente norma i sovracaroni idroelettrici sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali. Pertanto, il **comma 3** elimina la finalizzazione alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni operata dalla [legge di stabilità per il 2013](#).

Il **comma 4**, frutto dell'esame in sede referente, fa salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei piccoli comuni montani (con popolazione inferiore a 1.000 abitanti) e in altri comuni aventi particolari caratteristiche. L'accertamento dei requisiti ai fini della salvaguardia delle gestioni autonome è affidato all'Ente di Governo d'ambito territorialmente competente.

Articolo 63

(Clausola di salvaguardia per la regione autonoma Valle d'Aosta)

L'**articolo 63** fa salve le competenze in materia di servizio idrico della Regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità del Titolo VIII (*Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua*) del disegno di legge in esame ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Articolo 64

(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

L'**articolo 64 dell'A.S. 1676-A**, che corrisponde con alcune modifiche all'**articolo 45 dell'A.S. 1676** novella l'articolo 93 del [Codice delle comunicazioni elettroniche](#) (decreto legislativo 259/2003).

In tal modo, l'articolo in esame consente la copertura, a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti di cui agli articoli 87 e 87-bis del Codice medesimo. Tali articoli disciplinano rispettivamente i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti, ossia l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive.

Secondo la prima delle due modifiche apportate in sede referente, il soggetto presentatore dell'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici, che secondo la normativa vigente deve versare un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente, sia tenuto al versamento solo a condizione che il suddetto parere sia reso nei termini di legge (fissati dall'articolo 87, comma 4, del DLgs. 93/2003). La seconda modifica, di analogo tenore, concerne le segnalazioni certificate di inizio attività: il soggetto presentatore della segnalazione è effettivamente tenuto a versare un contributo alle spese per i controlli di legge soltanto se il rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente è avvenuto entro i termini di legge (che, in questo caso, sono indicati dall'articolo 87-bis del DLgs. 259/2003).

Articolo 65

(Acque reflue dei frantoi oleari)

L'**articolo 65 dell'A.S. 1676-A**, che riproduce, con una modifica, il testo dell'**articolo 48 dell'A.S. 1676**, prevede l'assimilazione delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura.

Lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura può essere ammesso, a condizione che non si ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisce il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato. Saranno l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito a ravvisare le eventuali criticità (non i sindaci dei Comuni dei comprensori, come invece dettava la versione originaria dell'articolo in oggetto).

Articolo 66

(Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati)

L'**articolo 66 dell'A.S. 1676-A** corrisponde all'**articolo 49 dell'A.S. 1676**, recandovi una modifica.

L'articolo in esame aggiunge all'articolo 180-bis [decreto legislativo n. 152/2006](#) il comma 1-bis, che consente ai comuni, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, l'individuazione di appositi spazi presso i

centri di raccolta (definiti dalla lettera mm) del comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. 152/2006), per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

E' stato stabilito durante l'esame in sede referente che l'individuazione dei predetti spazi spetti esclusivamente ai comuni e non più anche ai loro enti strumentali, come invece prevedeva l'**articolo 49 dell'A.S. 1676**.

Articolo 67

(Comitato per il capitale naturale)

L'**articolo 67** istituisce il Comitato per il Capitale Naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. Il Capitale Naturale è un programma generale di azione dell'Unione Europea in materia di ambiente per il periodo fino al 31 dicembre 2020, adottato nel 2013.

Il **comma 1** demanda l'istituzione del Comitato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La composizione del Comitato è mista in quanto comprende vari Ministri (tra cui il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, secondo quanto stabilito durante l'esame in sede referente), un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ed uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (anche quest'ultimo è stato incluso durante l'esame in sede referente), il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'ISTAT e il Presidente del CNR, il Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) o loro rappresentanti delegati, nonché esperti della materia da individuare da parte del Ministro dell'ambiente.

Il **comma 2** prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato trasmetta un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 3** stabilisce che la partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, escludendo qualsivoglia compenso o rimborso spese a qualsiasi titolo richiesti.

Il **comma 4** attribuisce al Comitato le funzioni di promozione dell'adozione di sistemi di contabilità ambientale e della predisposizione di appositi bilanci ambientali da parte degli enti locali.

Il **comma 5** attribuisce al Ministero dell'ambiente il funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 68

(Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)

L'**articolo 68** istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. L'istituzione del Catalogo è funzionale ad alcuni adempimenti stabiliti a livello europeo e internazionale.

Articolo 69

(Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche)

L'**articolo 69 dell'A.S. 1676-A** modifica l'art. 40, comma 8, del [D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011](#), relativamente al trattamento di tipologie di rifiuti relativi a talune attività economiche (prima dell'esame in sede referente, ovvero nell'**articolo 52 dell'A.S. 1676**, ci si riferiva invece allo smaltimento e non al trattamento).

La nuova disposizione riguarda i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza, e 96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing, nonché le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile (che reca la definizione di imprenditore agricolo). L'inclusione delle imprese agricole tra i soggetti interessati è avvenuta nel corso dell'esame in sede referente.

A tali soggetti è consentito il trasporto in conto proprio, per una quantità massima, ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. Viene inoltre consentita la conservazione della documentazione, oltre che presso la sede dei soggetti esercenti le attività, anche presso le associazioni imprenditoriali interessate. L'adesione da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Articolo 70

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)

L'**articolo 70** delega il Governo all'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali. Il Governo adotterà uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il **comma 1** prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo adotti uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA). Il **comma 2** enuncia i principi e criteri direttivi cui i suddetti decreti legislativi dovranno attenersi.

Nelle numerose lettere del comma 2 si afferma innanzi tutto il principio della remunerazione della quota di valore aggiunto derivante dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore; peraltro, a seguito di modifica introdotta in sede referente, il suddetto principio viene integrato, richiamandosi alla previa salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene.

Il sistema di PSEA si attiva in caso di assegnazione di uso in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, cioè di utilizzo di una parte del capitale umano con una gestione che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni, anziché in caso di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento del bene (come invece prevedeva la versione originaria, contenuta nella lettera *b*) dell'articolo 53 dell'A.S. 1676).

Inoltre, il comma 2 dell'articolo in commento prescrive che siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, e traccia un elenco di quelli che andranno remunerati in ogni caso (questo elenco presenta differenze rispetto alla versione di esso che era recata lettera *d*) dell'articolo 53 dell'A.S. 1676). Nel sistema PSEA saranno considerati interventi di manutenzione dell'alveo dei fiumi e sarà riconosciuto il ruolo dell'agricoltura e dell'agroforestale. I beneficiari finali del sistema saranno i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni comunque denominate. Per i comuni che utilizzano sistemi di contabilità ambientale e urbanistica, si prefigurano forme di premialità. Durante l'esame in sede referente, si è stabilito che di ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

Ai sensi del **comma 3** dell'articolo in commento, i decreti legislativi attuativi sono adottati d'intesa con la Conferenza Unificata. Sugli schemi dei decreti legislativi, sono previsti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti. Decorso un termine di trenta giorni dalla data di assegnazione, i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al scadesse nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Articolo 71 *(Oil free zone)*

L'**articolo 71** promuove l'istituzione delle "Oil free zone", aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. La costituzione di tali aree - nelle quali si avviano sperimentazioni, realizzazione di prototipi e implementazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane - viene promossa dai Comuni interessati, anche (non necessariamente, a differenza di quanto si prevedeva nell'**articolo 54 dell'A.S. 1676**) tramite le Unioni di Comuni o le convenzioni fra comuni di riferimento, che adottano uno specifico atto di indirizzo. Per le aree naturali protette la costituzione di «Oil free zone» è promossa dagli enti locali d'intesa con gli Enti parco.

Le modalità di organizzazione delle aree «Oil free» sono rimesse alla legislazione regionale. Al riguardo è prevista, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità di assicurare uno specifico sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e implementazione delle attività produttive connesse alla costituzione di tali aree. **Durante l'esame in sede referente**, si è ritenuto opportuno indicare la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione quale esempio di produzione di energie rinnovabili e di ricerca di soluzioni eco-compatibili.

Articolo 72 *(Strategia nazionale delle Green community)*

L'**articolo 72 dell'A.S. 1676-A**, che ripropone con modifiche le disposizioni recate **dall'articolo 55 dell'A.S. 1676**, disciplina la strategia nazionale delle *Green community*.

Il comma 1 dell' disciplina la definizione della Strategia nazionale delle *Green Community* da parte del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento di altri Ministeri e della Conferenza Unificata: essa è destinata a prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un piano di sviluppo sostenibile che, ai sensi del **comma 2**, è volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani in diversi ambiti - dall'energia al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale ed altri ancora- in rapporto con le aree urbane. Durante l'esame in sede referente, anche il biogas ed il biometano sono entrati a fare parte delle fonti rinnovabili locali per la produzione di energia incluse nella Strategia

delle *Green community*. Inoltre, sempre in sede referente, è stato incluso nella Strategia nazionale delle *Green community* anche lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

Le Regioni e le province autonome, secondo il **comma 3**, possono individuare modalità, tempistiche e risorse finanziarie nell'ambito delle quali le unioni dei comuni e le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale. Il **comma 4** specifica che dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 73

(Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili)

L'**articolo 73, introdotto durante l'esame in sede referente**, dispone la non applicazione delle norme sui requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili (contenute nel allegato IX alla parte V del Codice dell'ambiente) agli impianti alimentati da gas combustibili che rientrano nella norma UNI 11528:2014. Tale norma, elaborata dal Comitato Italiano Gas (CIG), ha introdotto importanti novità nel campo della progettazione e realizzazione degli impianti di portata termica maggiore di 35 kW alimentati a gas, in particolare per gli impianti di climatizzazione e produzione centralizzata di acqua calda sanitaria. La UNI 11528 definisce più avanzate prescrizioni relative ai materiali e alle modalità di posa, i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, le procedure da adottare per la messa in servizio degli impianti e degli apparecchi. Gli impianti conformi a tale norma ricadono nel campo di applicazione dell'allegato IX alla parte V del Codice dell'ambiente solo per quanto riguarda le disposizioni relative agli apparecchi indicatori.

Articolo 74

(Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici)

L'**articolo 74, introdotto durante l'esame in sede referente**, reca una novella all'articolo 4 del DPR n. 327 del 2001 in materia di espropriazioni per pubblica utilità. L'articolo novellato indicava quali beni non sono espropriabili o lo possono essere solo in casi particolari. Tra questi ultimi la novella intende includere i beni gravati da usi civici, a meno che non venga pronunciato un

mutamento di destinazione d'uso. Ciò al fine di una corretta gestione e tutela degli usi civici e per uno sviluppo sostenibile del territorio. L'unica eccezione a questa regola si verifica nei casi in cui l'opera pubblica o di interesse pubblico è compatibile con l'esercizio dell'uso civico.

Articolo 75

(Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate d'estinzione – CITES)

L'**articolo 75, introdotto durante l'esame in sede referente**, riguarda la CITES, acronimo della Convenzione sul Commercio Internazionale di specie minacciate d'estinzione, che fu firmata a Washington il 3 marzo 1973. Segnatamente, l'articolo in parola interessa i diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione, di cui alla [legge 150/1992](#), articolo 8-*quinquies*, stabilendo che essi siano rivalutati con cadenza triennale.

Articolo 76

(Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di inquinamento acustico)

L'**articolo 76, introdotto durante l'esame in sede referente**, novella l'articolo 19, comma 1, della [legge n. 161 del 30 ottobre 2014](#) (legge europea 2013-*bis*). La modifica consiste nell'allungamento da diciotto mesi a ventiquattro mesi del termine entro il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto da sorgenti sonore fisse e mobili.

Articolo 77

(Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile)

L'**articolo 77**, concernente gli animali di affezione o da compagnia, nonché gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza, è stato introdotto durante **l'esame in sede referente**, reca modifiche all'articolo 514, comma 1, del codice di procedura civile.

La nuova lettera 6-*bis*) del comma 1 dell'articolo 514 c.p.c. rende impossibile pignorare al debitore gli animali da affezione o da compagnia; analogamente, la nuova **lettera 6-*ter*) del comma 1 dell'articolo 514 c.p.c.** rende assolutamente

impignorabili gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza. Per queste ultime due categorie di animali, il divieto di pignoramento vale non soltanto nei confronti del debitore, ma anche del coniuge, dei conviventi e dei figli del debitore stesso.

Articolo 78

(Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di dragaggio)

L'**articolo 78**, introdotto durante l'esame **in sede referente**, novella la [legge 84/1994](#), articolo 5-bis, sostituendone le *lettere c) e d)*.

In base alla nuova lettera *c)* dell'articolo 5-bis della [legge 84/1994](#), i materiali derivanti da attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, qualora non siano pericolosi, possono essere destinati a refluito all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, a condizione che non vi siano rischi per la salute e per l'ambiente (in particolare, sotto una serie di profili che sono espressamente indicati nel testo della norma).

Con la nuova lettera *d)* dell'articolo 5-bis della legge 84/1994 si stabilisce che le aree interessate, qualora risultino caratterizzate da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici, sono escluse dal perimetro del Sito di Interesse Nazionale, previo parere favorevole al riguardo da parte della Conferenza dei servizi.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>225</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 178 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale
<u>226</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1962 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014"
<u>227</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1977 "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"
<u>228</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (testo approvato dalla Camera dei deputati)
<u>229</u>	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE Il testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura (A.S. n. 1429-B) Schede di lettura
<u>230</u>	Testo a fronte	RIFORMA COSTITUZIONALE TESTO A FRONTE tra: Costituzione vigente, testo del Governo, testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, testo approvato dal Senato in prima lettura, testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura
<u>231</u>	Dossier	Il Vertice euro del 12 luglio 2015 e l'accordo con la Grecia
<u>232</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1880-A "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo" Il testo proposto dalla 8ª Commissione permanente
<u>233</u>	Dossier	Piano strategico nazionale della portualità e della logistica - Schema di D.P.C.M. n. 188 (Art. 29, co. 1, D.L. 133/2014, conv., con mod., dalla L. 164/2014)
<u>234</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1977 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" - Sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione. Ed. provvisoria
<u>235</u>	Dossier	Atto del Governo n. 201 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 006/32/CE
<u>236</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2085 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".